



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 febbraio 2012 (28.02)
(OR. en)**

**6503/1/12
REV 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0257 (NLE)**

PECHE 50

NOTA PUNTO "I/A" RIVEDUTA

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima) / Consiglio

n. prop. Comm.: 15110/11 PECHE 270 - COM(2011) 603 final

Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti
- Adozione della decisione del Consiglio

1. Il 3 ottobre 2011 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto.
2. Il 6 ottobre 2011 il Gruppo "Politica interna ed esterna della pesca" ha raggiunto un accordo sul testo¹; le delegazioni francese, del Regno Unito e danese hanno emesso riserve d'esame parlamentare. Successivamente, la delegazione svedese ha annunciato la sua intenzione esprimere un voto contrario, mentre la delegazione dei Paesi Bassi intende astenersi.
3. La delegazione dei Paesi Bassi ha formulato la dichiarazione unilaterale figurante nell'addendum alla presente nota.

¹ Cfr. doc. 15316/11 PECHE 283.

4. Nella plenaria del 14 febbraio 2012 il Parlamento europeo ha dato il suo assenso per la conclusione dell'accordo.

5. Si invita pertanto il COREPER a confermare l'accordo raggiunto dal gruppo e a suggerire che, in una delle prossime sessioni, il Consiglio:
 - a) adotti la decisione che figura nel doc. 15178/11 PECHE 277 (testo messo a punto dai giuristi-linguisti)
 - b) iscriva a verbale del Consiglio la dichiarazione unilaterale dei Paesi Bassi.
